



Berna, 30 giugno 2008

Destinatari:

i partiti politici

le associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

le associazioni mantello dell'economia

le cerchie interessate

**Legge federale sulla prevenzione e sulla promozione della salute (legge sulla prevenzione) e legge federale sull'Istituto svizzero per la prevenzione e la promozione della salute:
apertura della procedura di consultazione**

Gentili Signore e Signori,

il 25 giugno 2008, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell'interno (DFI) di avviare una procedura di consultazione relativa alla nuova Legge federale sulla prevenzione e sulla promozione della salute (legge sulla prevenzione) e su una nuova legge federale sull'Istituto svizzero per la prevenzione e per la promozione della salute presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello dell'economia e le cerchie interessate.

Dopo il fallimento della prima proposta di legge federale sulla prevenzione nel 1984, l'attenzione della politica sanitaria si è focalizzata sulla medicina curativa e sul finanziamento dei sistemi di assistenza sanitaria. Di fronte alle attuali sfide di politica sanitaria – conseguenti all'evoluzione demografica, all'aumento delle malattie croniche, al ritorno o all'insorgenza di malattie infettive – sono in atto da qualche tempo iniziative nazionali e internazionali volte a rafforzare la prevenzione e la promozione della salute.

Nei loro rapporti, gli esperti dell'OCSE e dell'OMS come pure la Commissione di esperti istituita dal DFI nel settembre 2005 hanno concluso che è possibile rafforzare la prevenzione e la promozione della salute, attualmente contraddistinte da un'innegabile debolezza strutturale, e migliorare il coordinamento e l'efficienza delle attività solo con nuove basi legali.

Dando seguito a queste raccomandazioni, il 28 settembre 2007 il Consiglio federale ha affidato al DFI l'incarico di elaborare entro l'autunno 2008 un avamprogetto di legge sulla prevenzione e la promozione della salute (legge sulla prevenzione, LPrev). Gli scopi della nuova normativa sono: migliorare la gestione strategica, il coordinamento e l'efficienza delle varie misure, colmare le lacune legislative nel settore della prevenzione e della diagnosi precoce delle malattie non trasmissibili e mentali fortemente diffuse o maligne, armonizzare le modalità di gestione dei prelievi a favore della prevenzione (tassa per la prevenzione del tabagismo e supplemento al premio LAMal) con le linee guida sul governo d'impresa adottate dal Consiglio federale.



Nella legge sulla prevenzione, che si basa sulle direttive previste nel mandato del Consiglio federale, sono disciplinati i seguenti aspetti centrali:

- **Strumenti di gestione strategica e di coordinamento:** poiché nell'attuale panorama della prevenzione e della promozione della salute manca una strategia globale, l'avamprogetto LPrev prevede due nuovi strumenti di gestione strategica e di coordinamento: gli obiettivi nazionali in materia di prevenzione e promozione della salute e la strategia per la prevenzione e la promozione della salute. A livello attuativo le modalità e i settori di intervento nelle singole aree tematiche dovranno essere definiti anche in futuro sotto forma di programmi nazionali di prevenzione, diagnosi precoce o promozione della salute.
- **Prevenzione delle malattie non trasmissibili e mentali:** dato che l'oggetto della nuova legge contempla tutte le malattie menzionate dall'articolo 118 capoverso 2 lettera b Cost., con l'avamprogetto LPrev la Confederazione disporrà di una nuova base legale per le misure in materia di prevenzione delle malattie non trasmissibili e mentali fortemente diffuse o maligne.
- **Ripartizione dei compiti tra la Confederazione e i Cantoni:** secondo la ripartizione delle competenze dello Stato centrale, l'adozione di misure di prevenzione e di promozione della salute spetta ai Cantoni. Questi sono tenuti per legge a creare le strutture necessarie. Dal canto suo, la Confederazione interviene unicamente nei settori in cui è opportuna o necessaria un'azione uniforme a livello nazionale. Parallelamente, la Confederazione intende migliorare il supporto metodologico e tecnico fornito ai Cantoni e alle organizzazioni private attive sul fronte della prevenzione e della salute.
- **Finanziamento:** ogni livello istituzionale (Confederazione o Cantoni) è responsabile del finanziamento dei compiti che rientrano nelle sue competenze. I proventi della tassa per la prevenzione del tabagismo e il supplemento al premio LAMal devono continuare ad essere utilizzati in primo luogo, oltre che per finanziare programmi nazionali, per (co)finanziare le attività dei Cantoni e delle organizzazioni private attive nella prevenzione e promozione della salute. Vanno inoltre creati i presupposti legali per fornire aiuti finanziari alle organizzazioni nazionali mantello.
- **Semplificazione e nuova organizzazione a livello federale delle strutture destinate alla prevenzione:** è prevista la creazione di un Istituto svizzero per la prevenzione e per la promozione della salute (Istituto) che avrà la forma di ente di diritto pubblico della Confederazione. L'Istituto fungerà da interlocutore centrale per i Cantoni e le organizzazioni private attive nella prevenzione e nella promozione della salute. I suoi compiti includono la fornitura di prestazioni di supporto tecnico e metodologico, la progettazione e l'attuazione di programmi nazionali e il versamento di contributi provenienti dai prelievi a favore della prevenzione. Di conseguenza, nell'Istituto verranno integrati sia la fondazione privata Promozione Salute Svizzera, che agisce in virtù dell'articolo 19 della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10), sia il servizio aggregato all'Ufficio federale della sanità pubblica che amministra i proventi della tassa per la prevenzione del tabagismo (Fondo per la prevenzione del tabagismo). L'organizzazione dell'Istituto, la gestione strategica e la sorveglianza da parte della Confederazione sono disciplinate dalla nuova legge



federale concernente l'Istituto svizzero per la prevenzione e per la promozione della salute. Dopo la consultazione si prevede di riunire i due avamprogetti in un'unica legge.

- L'organizzazione dell'Istituto nonché il controllo e la sorveglianza da parte della Confederazione sono disciplinati nella nuova legge federale sull'Istituto svizzero per la prevenzione e per la promozione della salute. Al termine della procedura di consultazione si prevede di riunire i due atti normativi (legge sulla prevenzione e legge sull'istituto) in un'unica legge.

Con la presente vi invitiamo a collaborare nel quadro della procedura di consultazione. La documentazione per la consultazione include gli avamprogetti delle due nuove leggi con i rispettivi rapporti esplicativi nonché un elenco completo dei destinatari.

Ulteriori esemplari della documentazione sono disponibili sul seguente sito Internet:

Tedesco: www.admin.ch/ch/d/gg/pc/pendent.html

Francese: www.admin.ch/ch/f/gg/pc/pendent.html

Italiano: www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html

Vi saremmo grati di inviare i vostri pareri entro il

31 ottobre 2008

all'indirizzo seguente: Ufficio federale della sanità pubblica, Divisione progetti multisettoriali, 3003 Berna. Inoltre vi invitiamo a inviare contemporaneamente una copia del vostro parere per posta elettronica (e-mail: praevg@bag.admin.ch, fax: 031 322 34 37).

Per maggiori informazioni potete contattare la sig.a dr. Salome von Greyerz (tel. 031 322 65 99, e-mail salome.vongreyerz@bag.admin.ch).

Ringraziandovi sin d'ora per il vostro prezioso contributo, vi inviamo i nostri più distinti saluti.

Dipartimento federale dell'interno

Pascal Couchepin

Allegati:

- Avamprogetti delle leggi e rapporti esplicativi destinati alla consultazione (d,f,i)
- Elenco dei destinatari della procedura di consultazione (d,f,i)